

Il DL 21 settembre 2021, n. 127: Il Green pass lavoro

Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Il decreto ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività lavorative adeguando il quadro delle misure vigenti di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi Covid 19 all'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; detta altresì una disciplina specifica per l'impiego delle predette certificazioni negli uffici giudiziari da parte dei magistrati e dei componenti delle commissioni tributarie.

Si compone di 11 articoli.

In particolare

- ✓ **Articolo 1: reca disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico.** Si prevede che dal 15 ottobre al 31 dicembre il personale delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid -19, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro. Tale disposizione è estesa a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa o di volontariato anche sulla base di contratti esterni. Vengono previste delle esenzioni per particolari circostanze. In capo ai datori di lavoro l'obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni. Gli stessi datori di lavoro predispongono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche. Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta retribuzione, ma non si producono conseguenze disciplinari ed è conservato il posto di lavoro. L'accesso al posto di lavoro senza certificazione determina conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo determina sanzioni amministrative.
- ✓ **Articolo 2: reca disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari**
- ✓ **Articolo 3: reca disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato.** Sono ripetute le disposizioni previste nell'articolo 1 per il settore pubblico, con una differenza ovvero la sospensione dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (per le imprese con meno di quindici dipendenti) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.
- ✓ **Articolo 4: Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi**

- ✓ **Articolo 5: durata della certificazione Covid.** Apporta modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in ordine alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio delle predette certificazioni.
- ✓ **Articolo 6: Misure urgenti per lo sport**
- ✓ **Articolo 7: Contact center green pass**
- ✓ **Articolo 8: disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative**
- ✓ **Articolo 9: disposizioni di coordinamento**
- ✓ **Articolo 10: disposizioni finanziarie**
- ✓ **Articolo 11: entrata in vigore**